

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>8</u> del Registro	Approvazione piano finanziario definitivo servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2013
Data <u>6/03/2014</u>	

L'anno duemilquattrotrigintasei del mese di Marzo, alle ore 17,30, e seguenti, nella sala delle adunanze, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di 1° Convocazione ed in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Gianni	Francesco	Presidente	X	
2	Dragotto	Francesco	Vic. Presidente	X	
3	Bellardita	Carmelo	Consigliere	X	
4	Calantoni	Mario	Consigliere	X	
5	Ganguzza	Maria Pina	Consigliere	X	
6	Noto	Concetta	Consigliere	X	
7	Patiri	Domenica	Consigliere	X	
8	Sarlo	Aldo	Consigliere		X
9	Brugnone	Cristina	Consigliere	X	
10	Ciaro	Francesco	Consigliere	X	
11	Marinaro	Salvatore	Consigliere		X
12	Valenti	Antonino	Consigliere		X

Assegnati n. 12 in carica n. 12 Presenti-n. 9 Assenti n. 3

Partecipano Il Sindaco

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. Francesco Gianni

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigone

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Finanziario, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della TIA e della TARSU;

Richiamato in particolare il comma 9 del citato articolo 14, il quale stabilisce che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è a gestione mista;

Preso atto che:

- il Servizio finanziario - Tributi Ufficio Tecnico hanno determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nell'allegato piano finanziario;

Visto il *Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013* che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- Osservato che Il citato piano finanziario di previsione dovrà opportunamente essere riconsiderato dopo la perimetrazione dell'A.R.O. e il conseguente piano di intervento, nonché dopo l'approvazione del Piano D'Ambito della S.R.R. di riferimento che descriverà e determinerà i costi di conferimento e

le tipologie e caratteristiche dell'impiantistica determinante ai fini dei costi da ribaltare nel piano finanziario e quindi sugli utenti;

Tenuto conto che il Piano finanziario per l'anno 2013 individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 179.139,87 come dal piano allegato alla presente proposta:

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato che il Consiglio Comunale di questo Ente non ha approvato le tariffe TARES per l'anno 2013, pertanto restano in vigore quelle dell'anno 2012, essendo obbligatoria la copertura totale del servizio e, comunque, per non creare danni patrimoniali all'Ente;

Ritenuto, comunque, che i coefficienti in vigore, per determinare le tariffe, sono quelli deliberati da questo Comune nell'anno 2005;

Visti:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

si propone che il Consiglio Comunale deliberi

- 1) di approvare il Piano economico finanziario, definitivo, degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013 di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il cui importo complessivo ammonta ad € 179.139,87, così ripartito € 51.539,11 parte fissa ed € 127.600,76 parte variabile.
- 2) Confermare i coefficienti già in vigore nell'anno 2012 e precedenti.

IL PROPONENTE





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

C.A.P. 98070

PROVINCIA DI MESSINA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano finanziario definitivo servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani anno 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, Lett.i) della L.R. 11/12/1991, n.48
come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere favorevole

Motta D'Affermo 26/02/2014

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, Lett.i) della L.R. 11/12/1991, n.48
come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere _____

Motta D'Affermo 26-02-2014

Il Responsabile Di Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, Lett.i) della L.R. 11/12/1991, N.48,
come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, Attesta che la spesa deri-
vante dalla presente proposta di deliberazione trova copertura finanziaria ne _____
Capitol _____ del Bilancio _____ Interv. _____

Motta D'Affermo _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE? PREDISPOSTA DALL'UFFICIO _____



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 e mail uffragmottadaff@libero.it

C.A.P. 98070

C.F.-P.IVA 00324270834

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: Approvazione piano finanziario definitivo servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2013;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario;

esprimere parere favorevole

Motta D'afferma li 26/02/2014

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Giuseppe Sebastiano Ciardo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

PIANO FINANZIARIO
PER IL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2013

Motta D'Affermo li 26/02/2014

indice

PREMESSA.....	3
SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....	7
RISULTATI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	9
VALUTAZIONE DEI COSTI E PIANO FINANZIARIO	10
FABBISOGNO FINANZIARIO	19
CONCLUSIONI	19

PREMESSA

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46). Le caratteristiche essenziali del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), stabilite dall'articolo richiamato, sono le seguenti:

1. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
2. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
3. contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)

I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Nell'originaria versione del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201 del 2011, il D.P.R. n. 158 del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell'elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011.

Con la legge n. 228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999.

La redazione del piano finanziario è quindi necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, l'Amministrazione Comunale intende quindi applicare la tariffa utilizzando il metodo normalizzato descritto nel D.P.R. n. 158/99 per la commisurazione della parte fissa e parte variabile della tariffa.

Negli anni passati, a partire dal 2005, è stata applicata la T.I.A., istituita con delibera di C.C. n. 24 del 27/05/2005 con la quale il C.C. ha provveduto a:

Il relativo Piano Finanziario è stato approvato per l'anno 2005 dal Consiglio comunale che si era riservato di reintervenire sulla base del piano consuntivo per gli anni successivi. Tale piano di previsione per l'anno 2005 prevedeva un fabbisogno di 634.149,16 € oltre IVA e trib. provinciale.

Dopo il 2005 il consiglio Comunale non è stato più investito della questione.

Sulla base delle intervenute nuove normative si rende ora necessario approvare un Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani che analizzi e determini il fabbisogno finanziario e le relative modalità di riscossione secondo il metodo normalizzato prima richiamato.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 del D.P.R.158/1999 e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARES, nei suoi aspetti economico-finanziari

Il presente documento è diviso in due parti: la prima parte del documento descrive il servizio di gestione rifiuti attuato nel Comune e gli obiettivi di miglioramento del servizio che l'Amministrazione si pone in questo campo; nella seconda parte vengono descritti in dettaglio i costi, relativi al Piano Finanziario di previsione 2013.

La parte del documento di descrizione del servizio comprende:

- · il sistema attuale di raccolta e smaltimento e la ricognizione degli impianti esistenti;
- · il modello gestionale ed organizzativo;
- · gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale e i livelli di qualità del servizio;

Il piano finanziario comprende · la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o l'affidamento di servizi a terzi, · le risorse finanziarie necessarie e l'analisi delle singole voci di costo ed il grado di copertura dei costi.

Nella Regione Sicilia in base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (**Aree di Raccolta Ottimali, ARO**) e di un corrispondente **Piano di Intervento** che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

Secondo quanto specificato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n.1/2013 (Circolare Prot. n. 221 del 1 febbraio 2013), le perimetrazioni di ARO devono essere recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere coerenti con le indicazioni del Piano stesso.

Nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d'Ambito (prevista per il 30 settembre 2013), con Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito, l'Assessorato Regionale ha individuato un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art. 5

comma 2-ter della L.R. 9/2010, con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei comuni.

In fase di prima attuazione degli adempimenti di cui alla citata Direttiva 1/2013, è stato indicato un percorso operativo che si pone l'obiettivo di indirizzare l'attività dei comuni nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito definendo gli indirizzi per le attività operative dei comuni in merito a:

1. Perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali.
2. Redazione dei Piani di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO.
3. Sottoscrizione delle convenzioni di ARO.
4. Avvio delle procedure di affidamento del servizio.

In base alle vigenti disposizioni normative l'ambito di affidamento del servizio (ARO) deve essere definito prendendo in considerazione i criteri di cui al Capitolo 8 delle Linee Guida sui Piani d'Ambito.

In particolare, la perimetrazione deve basarsi sui seguenti parametri:

1. Popolazione o bacino di utenza, con il limite minimo inderogabile di 5.000 unità.
2. Densità abitativa.
3. Caratteristiche morfologiche e urbanistiche. Rileva, a tal proposito, oltre che il dislivello altimetrico, anche la distribuzione dei nuclei abitativi in uno o più frazioni e la caratterizzazione della distribuzione degli insediamenti, dal punto di vista del frazionamento in località abitate e della tipologia insediativa prevalente.
4. Caratteristiche delle attività commerciali e terziarie produttrici di rifiuti urbani o assimilati.
5. Logistica dei flussi di conferimento agli impianti intermedi e finali, valutata tenendo presente il principio di unicità dei flussi, in base al quale i comuni dello stesso ARO devono, almeno in linea di principio, far confluire i propri rifiuti, per categoria merceologica, presso i medesimi punti di destinazione.

Le ARO possono comprendere il territorio di uno o più comuni, fermi restando i limiti di cui al D.L. 78/2010 art. 14 comma 28 e ss., come modificati dall'art. 19 del D.L. 95/2012.

Prima di procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio della propria ARO, i comuni (singoli o associati) devono redigere un **Piano di Intervento** che descriva le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

In base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, il Piano di Intervento deve essere **coerente con il Piano d'Ambito**. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, i comuni per la

redazione del Piano di Intervento relativo all'organizzazione del servizio nella ARO di propria pertinenza, devono comunque attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

In particolare, il Piano di Intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

1. una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
1. l'individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra;
2. il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto;
3. la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio.

Nella redazione del Piano di Intervento, i comuni devono tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010.

Il Piano deve, inoltre, indicare la modalità gestionali secondo cui il servizio sarà erogato.

Il Piano di Intervento, inclusa la delimitazione della corrispondente ARO e le relative motivazioni, viene inviato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che si esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa norma.

Al momento della redazione del Piano d'Ambito, la SRR dovrà tenere conto dei contenuti di tutti i Piani di Intervento redatti dai comuni o aggregazioni di comuni ricadenti nel proprio ATO, ivi inclusa la scelta in merito alla modalità di gestione.

Il presente Piano finanziario di previsione dovrà opportunamente essere riconsiderato dopo la perimetrazione dell'A.R.O. ed il conseguente piano di intervento, nonché dopo la approvazione del Piano d'Ambito della SRR di riferimento che descriverà e determinerà i costi di conferimento e la tipologie e caratteristiche dell'impiantistica determinante ai fini dei costi da ribaltare sul Piano Finanziario e quindi sugli utenti.

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Il Comune ha delegato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla Società ATOME1, un'azienda privata a capitale pubblico, di cui il Comune è socio azionario. La società ATOME 1 ha affidato il servizio di raccolta e trasporto ad apposito gestore previa gara di evidenza pubblica, fino al mese di giugno 2013, dal mese di luglio 2013 è stato affidato a Ditta privata tramite ordinanza sindacale. Il servizio di spazzamento è invece svolto dal Comune in economia.

La raccolta ed il trasporto vengono svolti con il sistema del porta a porta ed un'isola ecologica di fatto utilizzata come postazione di prossimità da gran parte dell'abitato, secondo una specifica tempistica di raccolta.

Il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche e non domestiche quali attività commerciali, artigianali ed uffici, dovrebbe avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate.

1. ogni utente deve effettuare una separazione delle tipologie riciclabili dei propri rifiuti: Vetro – Lattine / Carta - Cartone /Plastica (contenitori per liquidi in P.E. - P.E.T. - P.V.C.)
2. ogni utente deve effettuare la separazione dai rifiuti domestici di:
 - Pile e batterie di apparecchiature elettroniche da conferire nei contenitori appositamente collocati presso i rivenditori;
 - Farmaci scaduti da conferire nei contenitori appositamente collocati presso le Farmacie;
3. i rifiuti, così separati, devono essere conferiti attraverso il circuito di raccolta porta a porta o, solo per le utenze ubicate in aree non servite dal servizio porta a porta, negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e differenziati dell'isola ecologica di prossimità, con le seguenti tempistiche:

lunedì	umido ed organico
martedì	secco non riciclabile - carta e cartone
mercoledì	plastica - ingombranti
giovedì	umido ed organico - vetro e lattine
venerdì	secco non riciclabile - imballaggi in legno
sabato	umido ed organico
domenica	
lunedì	umido ed organico
martedì	secco non riciclabile
mercoledì	plastica - ingombranti
giovedì	umido ed organico
venerdì	secco non riciclabile - imballaggi in legno
sabato	umido ed organico

I Rifiuti indifferenziati vengono conferiti all'impianto di discarica di C.da Zuppà a Mazzarrà Sant'Andrea (ME).

La frazione differenziata viene trattata nella piattaforma privata in Comune di Torrenova (ME) e poi conferita secondo le modalità previste con i consorzi di filiera o agli impianti di trattamento per l'umido.

I rifiuti speciali (pile e farmaci – apparecchiature elettroniche) vengono conferite a ditte specializzate ed appositamente autorizzate.

RISULTATI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Tabella seguente mostra i risultati quantitativi del servizio di raccolta nel periodo 2008 – 2012.

Il comune, mostra nel periodo un progressivo incremento della percentuale della raccolta differenziata a seguito dell'avvio della modalità porta a porta, che raggiunge il 31,50 % nel 2010

Incrementi consistenti hanno riguardato tutte le frazioni merceologiche.

I rifiuti raccolti nel corso degli ultimi anni sono così articolati:

anno	CER	totale Kg	200301	150101	200101	150102	150107	200307	200108	200123	200123	200134	200132	200110	
	% diff.		indiff.	carta e cartone	carta e cartone	plastica	vetro	ingombranti	org.	app. CFC	app. elettr.	pile es.	farmaci scaduti	abbigl.	altro
2008	3,5%	342.905	331.015	2.995	1.390	1.435	2.490	2.360	-	1.070	-	20	20	-	110
2009	7,6%	368.927	341.030	2.960	2.125	2.740	2.790	4.350	12.360	540	-	15	17	-	-
2010	25,5%	346.602	258.100	2.700	2.970	5.850	4.190	6.620	64.095	1.360	670	26	21	-	-
2011	24,0%	326.788	248.220	4.550	860	5.060	7.560	5.700	52.780	1.566	480	-	12	-	-
2012	25,1%	291.183	218.060	4.880	1.510	4.280	5.530	2.445	52.820	1.078	580	-	-	-	-
media		335.281	279.285	3.617	1.771	3.873	4.512	4.295	36.411	1.123	346	12	14	-	22

VALUTAZIONE DEI COSTI E PIANO FINANZIARIO

L'art. 14, comma 2, del d.l. 201/2011, chiarisce che l'unico soggetto attivo della nuova obbligazione tributaria è il Comune.

La normativa nazionale potrebbe essere poco in armonia con le previsioni contenute nella Legge regionale n. 9/2010 sulla "gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

Comunque a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale, compresi quelli siciliani, la TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi Enti Locali.

Con l'introduzione del nuovo tributo scompare la TIA attualmente applicata.

La Sicilia continua a dare attuazione alla l.r. n. 9/2010, che prevede ambiti territoriali ottimali e società per la regolamentazione del servizio (S.R.R.).

Per la Regione Sicilia le società di regolamentazione recitano un ruolo centrale espletando le funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 ed esercitando l'attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

Le S.R.R. devono essere costituite nel territorio di ogni Ambito Territoriale Ottimale, e possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.

La normativa sulla Tares, però, non concede nessuna alternativa ai Comuni e non assegna alcun ruolo a nessun altro organismo.

Dal 1 gennaio 2013, quindi, i Comuni dovranno adottare il nuovo tributo,

I Comuni sono chiamati a redigere un proprio piano finanziario che regolerà e determinerà la tariffa alla quale andrà applicata la maggiorazione pari a 30 centesimi per mq, a copertura dei costi indivisibili.

Lo Stato ridurrà i trasferimenti agli Enti Locali di un importo pari a quanto dovrebbero incassare con la maggiorazione. I Comuni potranno elevare questa maggiorazione fino a 40 centesimi per mq.

Il richiamo del D.P.R. 158/1999 all'interno della disciplina della TARES presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell'art. 14, d.l. 201/2011, si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA.

Si può, infatti, rimarcare come nella TARES:

- a) la tariffa sia commisurata - almeno nella versione "tributaria" - alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, d.l. 201/2011), in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole

utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999);

- b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, d.l. 201/2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art. 49, d.lgs. 22/1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 (TIA2);
- c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, d.lgs. 201/2011), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, D.P.R. 158/1999;
- d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, d.lgs. 201/2011), norma già contenuta all'art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997, e all'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006;

La piena compatibilità del D.P.R. 158/1999 con le disposizioni recate dal d.l. 201/2011 fa sì che l'analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. 158, limitando i richiami delle norme della TARES a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

La tariffa di riferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 158/1999, "*l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali*" (comma 1), in modo da "*coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di *regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza* (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit.), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da *una parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e *da una parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle *fasi di utenza domestica e non domestica*".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di **obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.**

L'art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che:

- il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).

Nel PEF vanno inserite tutte le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché:

- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro *natura* - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Costi operativi di gestione (CG)	Costi comuni (CC)	Costi d'uso capitale (CK)
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC)	- costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)	- ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)
Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)		

Il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prevede che la determinazione delle tariffe relative all'anno *n-esimo* avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente (n-1), aggiornati secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) dell'anno in corso;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

- ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento
- CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
- IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento
- X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento
- CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

La determinazione del coefficiente Xn è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero.

L'eventuale scostamento dei CG e dei CC per l'anno di riferimento rispetto all'aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.

Nel caso di attivazione della TARES "tributo", l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e **pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel P.E.F.**

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in due grandi categorie:

- a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria, secondo quanto dettagliato al punto 3, che si riporta nella seguente tabella:

Costi fissi	Costi variabili
<ol style="list-style-type: none"> 1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL) 2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale; 4. costi diversi (CCD) 5. altri costi (AC) 6. costi d'uso del capitale (CK) 	<ul style="list-style-type: none"> • costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT) • costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) • costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) • costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)
<p>NB: nel caso di conferimento dei rifiuti presso discariche gestite da terzi, gli enti locali devono richiedere al gestore dell'impianto di evidenziare all'interno del prezzo richiesto la quota attribuibile al capitale, per imputarla tra i costi fissi.</p>	

Il PEF, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARES. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF, tenendo conto che i costi operativi e generali sono riferiti all'anno precedente, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi variabili (CV)	CVd	CVnd
Costi fissi (CF)	CFd	CFnd

Le *utenze domestiche* sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le *utenze non domestiche* ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria *residuale*), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. 138/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

All'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- **le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie** in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999);
- **le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore** (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. 158/1999).

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell'ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti. Ciò tenuto anche conto che in Sicilia viene prevista la

possibilità di individuare aree di raccolta che abbiano comunque un bacino minimo di 5.000 abitanti (ARO)

Ciò posto risulta di tutta evidenza che i costi del servizio sulla base dei quali implementare il sistema sono quelli rilevabili dal Piano Finanziario della Società d'ambito, già in regime tariffario di T.I.A., elaborato secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.

L'entità dell'ultimo piano finanziario approvato dalla società d'Ambito per questo Comune, mai apprezzato dai competenti organi di questo Ente e mai approvato, né ratificato, né riconosciuto perché la società lo ha trasmesso per l'approvazione solo per l'anno 2005, risulta dallo schema seguente:

Tale articolazione non è stata pedissequamente applicata e la società d'ambito, modificando l'impostazione del DPR 158 ha applicato la seguente tabella di suddivisione:

		CONSUNTIVO 2011
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	57.660,15
CRT	Raccolta e trasporto rifiuti residuo	25.734,73
CTS	Trattamento e smaltimento	35.672,70
AC	Altri costi	5.800,66
	TOTALE	124.868,24
CRD	Raccolte differenziate	55.279,91
	Introiti CONAI	- 1.789,60
CTR	Trattamento e recupero da rRD	2.401,49
	TOTALE	55.891,80
CARC	Amministrazione accertamento e riscossione	2.847,20
CGG	Gestione generale del servizio	7.997,71
CCD	Costi comuni diversi	1.466,21
	TOTALE	12.311,12
CK	Costi d'uso capitale	81,31
	TOTALE	81,31
	TOTALE	193.152,47

PARTE FISSA		CONSUNTIVO 2011	%
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	57.660,15	29,85
AC	Altri costi	5.800,66	3,00
CARC	Amministrazione accertamento e riscossione	2.847,20	1,47
CGG	Gestione generale del servizio	7.997,71	4,14
CCD	Costi comuni diversi	1.466,21	0,76
CK	Costi d'uso capitale	81,31	0,05
TOTALE		75.853,24	39,27
PARTE VARIABILE			
CTS	Trattamento e smaltimento	35.672,70	18,47
CTR	Trattamento e recupero da RD e introiti CONAI	611,89	0,32
CRT	Raccolta e trasporto rifiuti residuo	25.734,73	13,32
CRD	Raccolte differenziate	55.279,91	28,68
TOTALE		117.299,23	60,73
TOTALE		193.152,47	100

Con una ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche così determinata

UTENZE DOMESTICHE	75%
UTENZE NON DOMESTICHE	25%
TOTALE	100%

La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche riporta fedelmente le scelte effettuate dal Comune.

Che ha determinato un'articolazione dell'imposizione tariffaria ai fini TIA come segue:

COSTI PER ATTIVITA' ATO	COSTI PER SERVIZI NON DELEGATI	TOTALE PF CONSUNTIVO 2011	PARTE FISSA 75%	PARTE VARIABILE 25%
135.492,33	57.660,15	193.152,48	144.864,36	48.288,12

Tale impostazione non è condivisibile né per articolazione né per valori assoluti finali che risultano insostenibili sotto il profilo economico-sociale, tenuto anche conto che il detto importo finale di € 193.152,48 è stato riscosso dagli utenti con un ulteriore incremento del 10 % per IVA e del 5 % per tributo provinciale.

Dalla data del 01/01/2013 il servizio viene svolto ancora dal gestore incaricato dalla società d'Ambito che sulla base delle nuove intervenute normative non ha, per l'anno 2013, delega alla riscossione; ciò ha creato un credito mensile sistemico, che il Comune dovrà rimborsare alla società d'ambito, afferente ai costi sostenuti per la gestione delle fase transitoria di passaggio alla nuova gestione con le SSR.

Secondo la normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione attraverso:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il PPP;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO fornisce le indicazioni in merito alla forma di gestione a cui si farà ricorso. La relativa decisione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, deve essere riportata in un'apposita relazione redatta dall'ente affidante e pubblicata sui relativi siti internet.

Sulla base di quanto emerso, ferme le valutazioni successive alla redazione del piano di intervento e delle peculiarità del territorio dell'ARO risulta che il servizio, con sistema porta a porta attualmente viene svolto come segue:

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| - | raccolta frazione umida | tre giorni settimana |
| - | raccolta frazione residuale | due giorni settimana |
| - | raccolta plastica | un giorno settimana |
| - | raccolta vetro e lattine | due giorni mese |
| - | raccolta ingombranti | un giorno settimana |

Sono istituiti altri servizi che in effetti non vengono espletati o non sono attivati dagli utenti.

Si propone di riarticolare le frequenze di raccolta, fermo restando il sistema porta a porta affidato a terzi, per come segue:

- | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| - | raccolta frazione umida | tre giorni settimana | (LUN - MERC - VEN) |
| - | raccolta frazione residuale | due giorni settimana | (MART. - GIOV.) |
| - | raccolta plastica | un giorno settimana | (MERC.) |
| - | raccolta vetro e lattine | un giorno mese | (MERC.) |
| - | raccolta ingombranti | un giorno mese | (MERC.) |

per ogni mese risultano:

-	raccolta frazione umida	12	passaggi
-	raccolta frazione residuale	8	passaggi
-	raccolta plastica	4	passaggi
-	raccolta vetro e lattine / carta e cartone	1	passaggio
-	raccolta ingombranti	1	passaggio
	totale	26	passaggi/ mese

Dai dati suddetti risulta il P.F. che segue:

PARTE FISSA	6/12	6/12	totale	
CSL Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 37.000,00	
CARC spese di amministrazione	€ 5.500,00	€ 3.800,00	€ 9.300,00	
CGG Gestione generale del servizio			€ 5.239,11	
CCD Costi comuni diversi			€ -	
AC Altri costi			€ -	
CK Costi d'Uso capitale			€ -	
			€ 51.539,11	TOTALE P. FISSA
PARTE VARIABILE				
CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 57.334,80	€ 36.894,00	€ 94.228,80	
CTS Trattamento e smaltimento	€ 17.185,98	€ 17.185,98	€ 34.371,96	
CRD Raccolte differenziate	€ -	€ -	€ -	
CTR Trattamento e recupero da RD - CONAI	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	
	€ 75.020,78	€ 54.579,98	€ 127.600,76	TOTALE P. VARIABILE
TOTALE			€ 179.139,87	

La norma prevede la suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche per come meglio prima specificato.

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.

Ai fini del presente PEF la ripartizione tra UD e UND è avvenuta sulla base dall'articolazione già utilizzata ai fini TIA dall'ATOME1 s.p.a.

Ritenendo quindi dovere mantenere l'articolazione già in vigore per quanto concerne la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche che è la seguente:

Utenze domestiche	75%
Utenze non domestiche	25%
TOTALE	100%

FABBISOGNO FINANZIARIO

Risulta quindi l'articolazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2013 come segue:

ANNO 2013						
TOTALE fabb.		€	%		%	€
€ 179.139,87	FISSA	€ 51.539,11	28,77%	Ut. Dom.	75%	€ 38.654,33
				Ut. Non Dom.	25%	€ 12.884,78
	VARIABLE	€ 127.600,76	71,23%	Ut. Dom.	75%	€ 95.700,57
				Ut. Non Dom.	25%	€ 31.900,19
totale fabbisogno finanziario						€ 179.139,87

CONCLUSIONI

Le risorse finanziarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013 sono riepilogate nelle tabelle precedenti e riportano tutti i costi comprensivi di IVA per come meglio in premessa specificato.

Gli obiettivi di raccolta differenziata potranno essere raggiunti soprattutto attraverso una campagna informativa mirata a sensibilizzare la cittadinanza mediante incontri nei quali dovranno essere fornite le informazioni necessarie per un facile approccio da parte del cittadino al sistema di raccolta.

Gli obiettivi di contenimento dei costi di gestione possono essere perseguiti attraverso il potenziamento del sistema delle raccolte differenziate e la sistematica sensibilizzazione dell'utenza mediante informative capillari sull'andamento del servizio.

Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un obiettivo generalmente condiviso che riguarda la riduzione del ricorso alla discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani e la conseguente riduzione dei costi.

Al fine di guidare gli utenti al corretto uso del servizio, anche al fine di concretizzare economie di gestione si dovrà attuare un adeguato sistema di monitoraggio e controllo del territorio anche con dipendenti abilitati ad irrogare le sanzioni, per contrastare comportamenti attraverso il controllo diretto sul territorio.

I comportamenti che si dovranno contrastare sono i più disparati:

- mancata osservazione delle norme che regolano la raccolta "porta a porta" (rifiuti conferiti fuori dagli orari e dai giorni stabiliti o non differenziati)
- conferimento di rifiuti sfusi nei cassonetti;
- abbandono di rifiuti ingombranti;
- scarichi di rifiuti speciali in luoghi appartati;
- mancata raccolta differenziata posto che può sembrare scomodo;
- mancata osservanza dei calendari di raccolta;
- abbandono di rifiuti;
- uso delle stazioni ecologiche per il conferimento dei rifiuti ingombranti ed in luogo della raccolta domiciliare;

In continuazione di seduta.

Consiglieri presenti n. 9

Il Presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno: " Piano finanziario Rifiuti Solidi Urbani anno 2013" da lettura della proposta e fa presente che il servizio è migliorato rispetto alla vecchia gestione ATO ME1 S.p.A., non ci sono lamentele da parte della cittadinanza per il servizio offerto dalla ditta "La Belmontese" ed abbiamo avuto dei risparmi economici.

Il SINDACO afferma che c'è stato un risparmio per il 2013 di circa 15.000,00 Euro rispetto alla vecchia gestione dell'ATO ME 1 S.p.A. e che quest'anno con la nuova costituzione dell'ARO che è in corso di definizione ci saranno ulteriori risparmi.

Rivolge un plauso al Consiglio Comunale che in questa circostanza si sta dimostrando più maturo, nel partecipare e prendere decisioni importanti per la nostra collettività.

Il Presidente, esauriti gli interventi, mette ai voti la proposta del consiglio comunale che ottiene il seguente risultato:

- Voti Favorevoli n. 7;
- Voti Astenuti n. 2 (Ciardo e Brugnone).

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963,n.16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to F. Gianni

Il Consigliere Anziano

F.to F. Ciardo

Il Segretario Generale

F.to A. Nigro

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta D'Affermo 12-3-2014



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L.R. n.44/91 (decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L.R. n.44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta D'Affermo _____

Il Segretario Generale _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi Dal _____ Al _____ e che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'Ufficio opposizioni o reclami.

Motta D'Affermo _____

Il Messo Comunale _____

Il Segretario Generale _____